




*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Brescia*

Prefettura Brescia  
Prot. Uscita del 05/07/2017  
Numero: **0025251**  
Classifica: 18.15



Ai Consiglieri Comunali  
Sig.ra Mara Bergomi  
Sig. Angelo Bergomi  
Sig.ra Luciana Buffoli  
Sig. Diego Zafferri  
c/o Comune di ROVATO

e, p.c.,

Al Sig. Sindaco del Comune di  
ROVATO

Oggetto: Comune di Rovato – Incompatibilità ex art. 63, comma 1, n. 6) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Quesito.

Si trasmette, in copia, la nota del Ministero dell'Interno, di uguale oggetto.

La presente viene inviata per conoscenza anche al Sindaco del Comune di Rovato in qualità di Presidente della Giunta Comunale per le iniziative di competenza ai sensi dell'art. 69 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267.

Il Dirigente dell'Area II  
Salvatore Pasquariello

Mazzeo

PREFETTURA BRESCIA  
26 GIU. 2017  
ARRIVO



crev.  
AREA II

# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
DIREZIONE CENTRALE PER GLI UFFICI TERRITORIALI DEL  
GOVERNO E PER LE AUTONOMIE LOCALI  
Ufficio V: Controllo sugli organi

(NB)

Classifica 15900/TU/00/63

Roma, data del protocollo

PREFETTURA DI BRESCIA TELEGRAFO
26 GIU. 2017
PROT. N. ....

Alla Prefettura U.T.G.  
di BRESCIA  
(Riferimento nota n. 23448/2016/Area II  
del 31 agosto 2016)

26/6!

OGGETTO: Comune di Rovato. Incompatibilità ex art. 63, comma 1, n. 6), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Quesito.

Con la nota sopra indicata, codesta Prefettura ha sottoposto alle valutazioni di questo Ministero la posizione di due assessori esterni del comune di Rovato che, essendo debitori dell'ente, hanno ottenuto dall'amministrazione comunale una dilazione di pagamento rispettivamente per debiti tributari e per una sanzione pecuniaria derivante da violazione del codice della strada.

Ciò stante, codesta Prefettura ha chiesto «un parere sull'esistenza o meno della causa di incompatibilità e dell'organo che la debba contestare, anche al fine di procedere, in caso di inerzia, all'applicazione dell'art. 70 del TUEL».

Al riguardo - premesso che, ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli assessori esterni devono presentare gli stessi requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità previsti per i consiglieri comunali - si osserva che, come chiarito in giurisprudenza, la dilazione non è idonea «a far venir meno il requisito della esigibilità del debito per come contemplato dall'art. 63, comma primo, n. 6, D.lgs. n. 267/2000 ai fini della configurabilità della causa di incompatibilità alla carica di consigliere comunale, attenendo la rateizzazione al mero profilo delle modalità di versamento del relativo importo, senza incidenza alcuna, per contro, sull'attualità della dovutezza del pagamento e, quindi, sulla correlata immediata azionabilità nel caso di specie della pretesa creditoria vantata dal Comune» (cfr. Corte di Appello di Catanzaro, I Sezione Civile, sentenza 22 ottobre 2014, n. 1467).

Per quanto riguarda poi la procedura da seguire per la contestazione della causa ostativa all'espletamento del mandato di assessore esterno, si confermano le valutazioni svolte con riferimento ad un caso analogo nel senso che in base al principio generale per cui ogni organo collegiale è competente a deliberare sulla regolarità dei titoli di appartenenza dei propri componenti, sarà la giunta comunale a dovere attivare il procedimento di cui all'art. 69 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.

Da ultimo, si evidenzia che sebbene il richiamato art. 70, al comma 1, non faccia espressa menzione della carica di assessore, ove ne ricorrano i presupposti l'azione popolare deve ritenersi esperibile anche nei confronti dei componenti la giunta che non siano consiglieri comunali.

In tale direzione depone la sentenza n. 10131 del 28 novembre 1994, con la quale le Sezioni Unite della Cassazione - pronunciandosi su una questione di giurisdizione con riferimento

Direz.ne Centr. UTG e Aut. Loc. - Ufficio V - Controllo sugli organi - Prot. Uscita N.0009615 del 26/06/2017



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE PER GLI UFFICI TERRITORIALI DEL

GOVERNO E PER LE AUTONOMIE LOCALI

Ufficio V: Controllo sugli organi

all'analogia normativa applicabile anteriormente all'entrata in vigore dell'attuale testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - per quanto qui interessa, hanno chiarito che *«il possesso dei requisiti indispensabili di compatibilità e di eleggibilità a consigliere comunale e l'inesistenza di situazioni ostative alla nomina o all'assunzione della carica di assessore costituiscono limiti esterni al potere del Sindaco, la cui discrezionalità si esaurisce nella insindacabile scelta intuitu personae degli assessori fra i cittadini ritenuti più idonei - per moralità, capacità ed esperienza - all'espletamento delle molteplici funzioni attribuite dalla legge alla giunta (v. art. 35 L. n. 142-90), ma non consente il superamento delle prescrizioni e dei divieti che espressamente condizionano il potere medesimo, circoscrivendone l'esercizio entro confini invalicabili. Ne consegue che, ove la scelta cada su cittadini ai quali la legge inibisce, per ragioni di pubblico interesse, di far parte della giunta, il provvedimento di nomina ad assessore deve considerarsi emesso in carenza di potere; e la controversia promossa da cittadini-elettori per impugnare la nomina appartiene alla competenza ~~del~~ giurisdizionale del giudice ordinario, perché coinvolge posizioni di diritto soggettivo sia dei cittadini che, mediante l'esercizio dell'azione popolare, tendono ad ottenere l'invalidazione della nomina stessa, sia dei cittadini il cui jus ad officium viene contestato».*

IL DIRETTORE CENTRALE

Carmen Perrotta

*Carmen Perrotta*

EA

*P*